

Pegno non possessorio iscritto anche nel Registro imprese

Il Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 25 AGOSTO 2023 | Angelo Busani

Il pegno non possessorio è messo a dura prova, nelle sue prime applicazioni professionali, se si intenda costituirlo su azioni o su quote di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata. Il problema nasce perché la legge laconicamente permette il pegno non possessorio sui «beni mobili, anche immateriali» che siano «destinati all'esercizio dell'impresa», tranne i «beni mobili registrati» (articolo 1, comma 2, Dl 59/2016); a sua volta, il Dm 114/2021 - all'articolo 3, comma 2, lettera 1), n. 6 - parla di iscrizione del pegno su «azioni» e su «partecipazioni gravate».

Le quote di Srl Sono «beni d'impresa» in ogni caso in cui appartengano a una società (o a un imprenditore individuale che le abbia iscritte nel proprio inventario) e sono di certo «beni immateriali» che sono ritenuti dalla Cassazione «equiparabili» ai beni mobili non iscritti in pubblico registro (si veda la scheda a destra). Anche se non è mancata una loro qualificazione come bene mobile registrato (si veda la scheda). Pure la costante prassi notarile si incardina sul concetto di quota di Srl come bene mobile registrato, quando la si fa oggetto di fondo patrimoniale o di vincolo di destinazione, atti consentiti solo su beni mobili registrati (articoli 167 e 2645-ter, Codice civile).

Ora, il pegno “ordinario” su quota di Srl si costituisce con atto pubblico o autenticato iscritto nel Registro imprese (articolo 2470 del Codice civile) e, aderendo all'idea per cui la quota di Srl non è bene mobile registrato, si pone la seguente l'alternativa (scartando quindi quella, più radicale, di ritenere il pegno non possessorio insuscettibile di imprimersi su quote di Srl): il pegno non possessorio si può costituire con atto non autenticato, iscritto nel solo Registro dei pegni non possessori; il pegno non possessorio va costituito con atto autenticato iscritto, per regola generale, nel Registro imprese e pure iscritto (per avvalersi della particolare normativa sul pegno non possessorio, ad esempio in relazione alla sua rotatività e alla particolare disciplina per la sua escussione) nel Registro dei pegni non possessori.

La scelta di quest'ultima soluzione appare necessitata dal fatto che, altrimenti, mancherebbe l'evidenza del pegno nel Registro imprese, la cui consultazione è indispensabile ogniqualvolta vada accertata l'identità dei soci delle Srl e l'esistenza di gravami sulle quote di partecipazione: ad esempio, per il diritto di intervento in assemblea e il diritto di riscuotere i dividendi nonché per il fatto che, ogni qualvolta si cede una quota di partecipazione, va assicurata all'acquirente l'assenza di vincoli pregiudizievoli. Insomma, pare più plausibile ritenere che chi vuole il plus del pegno non possessorio li ottenga mediante doppia pubblicità, piuttosto che ritenere il sistema pubblicitario del Registro imprese irrimediabilmente compromesso dalla normativa sul pegno non possessorio.

Le azioni di Spa Sono beni mobili non registrati, quindi di certo suscettibili di pegno non possessorio quando sono beni d'impresa. Ma sono pure titoli di credito nominativi, che quindi circolano liberi da gravami non risultanti dal titolo. Ora, per annotare un titolo a fronte della

concessione di un pegno il Codice non consente altre strade oltre a: il *transfert* (articolo 2022, comma 2, primo periodo); l'atto autentico (secondo periodo); la girata (articolo 2023). Anche nel pegno non possessorio di azioni la norma speciale non pare abbia forza di imporsi a quella generale, quindi la scrittura privata non autenticata (bensì utile a iscrivere il pegno non possessorio nel Registro pegni) sembra non sia sufficiente per poter stampigliare il pegno sul certificato azionario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LA LEGGE E LA GIURISPRUDENZA | <p>1 la definizione</p> <p>Il debitore rimane in possesso</p> <p>Il pegno mobiliare non possessorio è una forma di garanzia che è stata introdotta in Italia dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. La norma è stata concepita a beneficio degli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese. La sua finalità è agevolarne l'accesso di tali imprenditori al credito. A garanzia del credito, il pegno non possessorio può essere concesso su beni mobili (ad esclusione dei beni mobili registrati) appartenenti al debitore finanziato o ad un altro soggetto (terzo datore) e, a differenza del pegno previsto dal Codice civile agli articoli 2784 e seguenti, il titolare dei beni che vengono dati in garanzia non ne perde il possesso</p> <p>2 la cassazione</p> <p>Equiparazione ai non registrati</p> <p>Nell'orientamento consolidato della Cassazione (decisioni 7409/1986, 697/1997, 934/1997, 5494/1999, 6957/2000 e 22361/2009), le quote di srl sono beni immateriali d'impresa equiparabili ai beni mobili non registrati</p> <p>3 Tribunale di Milano</p> <p>L'unica eccezione (successiva)</p> <p>Nell'ambito di un giudizio di usucapione, il Tribunale di Milano (decisione del 22 dicembre 2017, quindi in data posteriore all'orientamento della Cassazione) ha invece optato per l'equiparazione ai beni mobili registrati</p> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|